

1 luglio 2020

Una panoramica delle notizie più significative negli ultimi mesi

FISCALE

Il 9 giugno 2020 il Parlamento lussemburghese ha approvato il disegno di legge n. 7527 che modifica sia la legge CRS sia la legge FATCA

Il disegno di legge n. 7527 è volto a chiarire gli obblighi di reporting degli istituti finanziari lussemburghesi, i poteri delle autorità fiscali lussemburghesi e ad allineare le norme FATCA e CRS al fine di creare un approccio più coeso. Le principali disposizioni saranno applicabili a partire dal 1 gennaio 2021. [Scopri di più.](#)

Il 9 giugno 2020 il Parlamento lussemburghese ha approvato il disegno di legge n. 7527 che modifica sia la legge CRS del 18 dicembre 2015 sia la legge FATCA del 24 luglio 2015. Le principali disposizioni contenute nel disegno di legge saranno applicabili a partire dal 1 gennaio 2021.

Le misure proposte dal disegno di legge in oggetto mirano ad allineare la legge lussemburghese alle valutazioni del Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. In particolare, il disegno di legge è volto a chiarire gli obblighi di reporting degli istituti finanziari lussemburghesi, i poteri delle autorità fiscali lussemburghesi e ad allineare le norme FATCA e CRS al fine di creare un approccio più coeso.

In relazione agli obblighi di reporting degli istituti finanziari lussemburghesi, questi saranno tenuti a documentare le attività e le verifiche svolte in un apposito registro al fine di dimostrare il rispetto dei loro obblighi di reporting e di comunicazione. Tale registro dovrà essere tenuto per dieci anni a partire dalla fine dell'anno in cui erano tenuti a comunicare le informazioni. A tale riguardo, gli istituti finanziari lussemburghesi tenuti ad effettuare le segnalazioni devono dotarsi di processi interni che devono essere proporzionati alla loro tipologia, dimensione e particolarità.

Si evidenzia altresì che, il disegno di legge, prevede che la prescrizione dell'accertamento da parte delle autorità fiscali lussemburghesi, ai sensi del FATCA e del CRS, sarà di dieci anni. A tale riguardo, le autorità fiscali lussemburghesi avranno il diritto di accesso al registro sopra menzionato nonché ai processi interni messi in atto dagli istituti finanziari lussemburghesi.

Un istituto finanziario lussemburghese può incorrere in una sanzione fino a un importo massimo di Euro 250.000,00 se viene accertato che non ha rispettato gli obblighi di adeguata verifica e comunicazione previsti dalla legge FATCA/CRS. Tale importo potrà essere aumentato fino a un massimo di 0,5% degli importi non comunicati. Prima delle modifiche apportate dal disegno di legge in esame, la sanzione di Euro 250.000,00 era applicabile solo in caso di mancato rispetto degli obblighi di *due diligence*.

REGOLAMENTARE

Il 3 giugno la CSSF ha pubblicato delle Q&A per offrire chiarimenti sulla nozione di conto di pagamento in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento

Le Q&A pubblicate dalla CSSF mirano a chiarire il perimetro di applicazione della Legge del 10 novembre 2009 sui servizi di pagamento fornendo alcuni chiarimenti in ordine alla nozione di conto di pagamento. Scopri di più

In data 3 giugno 2020 la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la "CSSF") ha pubblicato delle Q&A in relazione alla definizione del conto di pagamento nel contesto della prestazione dei servizi di pagamento ai sensi della legge del 10 novembre 2009 sui servizi di pagamento (la "**Legge**") le quali mirano a fornire taluni chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione della Legge.

È definito quale conto di pagamento "*un conto detenuto in nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che viene utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento*". Le operazioni di pagamento sono definite dalla Legge come "*un atto avviato dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocamento, trasferimento o prelievo di fondi (...)*". A tal proposito, la CSSF precisa che è la funzionalità del conto anziché la sua denominazione che determina se questo debba essere considerato come conto di pagamento e che i diversi elementi dell'operazione di pagamento sono alternativi e non cumulativi. Pertanto, qualsiasi conto utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento consistenti nel collocamento, trasferimento o prelievo di fondi deve essere considerato come conto di pagamento. La CSSF chiarisce inoltre i criteri per determinare se un conto di pagamento deve essere considerato come un conto di pagamento accessibile online.

Le Q&A sono indirizzate a tutti i fornitori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica stabiliti in Lussemburgo che offrono conti di pagamento.

Di seguito il link alle relative [Q&A](#).

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Clicca [qui](#) per le nostre precedenti newsletter su questo argomento

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Emanuele Grippo
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 emgrippo@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.